

Legge Finanziaria 2010: contenuti fiscali

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 31 dicembre 2009

convertito in Legge, il 22.12.2009, il disegno di Legge contenente le misure per la Finanziaria per il 2010.

Si tratta della Legge 23.12.2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2009 - Suppl. Ordinario n. 243

Legge Finanziaria 2010: Contenuti fiscali

E' stato convertito in Legge, il 22.12.2009, il disegno di Legge contenente le misure per la Finanziaria per il 2010.

Si tratta della **Legge 23.12.2009, n. 191**, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2009** - Suppl. Ordinario n. 243.

L'Aula di Montecitorio aveva approvato il disegno di Legge Finanziaria 2010 con i relativi documenti di bilancio il 17.12.2009.

Il provvedimento è poi tornato al Senato per la terza lettura e l'approvazione definitiva che è stata data il 22.12.2009.

Legge Finanziaria e legge di Bilancio, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore il giorno 01.01.2010.

Questi di seguito sono i contenuti fiscali salienti.

Acconto IRPEF per l'anno 2009

Riguardo alla riduzione dell'acconto IRPEF 2009 disposto dal D.L. n. 168/2009, vengono disciplinate le modalità di recupero dell'eccedenza dell'imposta versata dai soggetti che (non avendo rideterminato l'importo dovuto) hanno effettuato un maggiore versamento determinato applicando le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del suddetto D.L. n. 168.

In particolare, al contribuente che ha effettuato il maggiore versamento viene riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile in compensazione sin dal primo pagamento di altre imposte, tributi o contributi.

Se, invece, l'acconto è stato trattenuto dal sostituto d'imposta e da quest'ultimo versato all'Erario, l'eccedenza è restituita al contribuente con il pagamento degli emolumenti del mese di dicembre 2009 e il sostituto d'imposta è autorizzato ad effettuare lo scomputo della maggiore quota dai successivi versamenti dovuti.

Peraltro, le disposizioni sono già vigenti con decorrenza 24.11.2009 giacché contenute nell'art. 1 del D.L. 23.11.2009, n. 168.

Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di quanto introdotto dal medesimo D.L., entrato in vigore il 24.11.2009 vengono, infatti, fatti salvi.

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

Viene prorogata all'anno 2012 la detrazione IRPEF spettante per le spese di ristrutturazione edilizia (**36% dell'onere sostenuto** per un importo non superiore a 48.000 euro).

Sono interessate dalla proroga le spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie purché provvedano all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30.06.2013.

Viene introdotta, a regime, **l'aliquota IVA agevolata al 10%** per le prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati.

L'applicazione definitiva dell'aliquota ridotta, normalmente oggetto di intervento di proroga annuale, è compatibile con la disciplina comunitaria giacché, con la direttiva 2009/47/CE, i servizi ad alta intensità di lavoro (tra i quali le ristrutturazioni edilizie) sono stati inclusi nell'elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota agevolata.

DURC per gli esercenti del commercio ambulante

Viene previsto che l'applicazione della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC) al settore del commercio sia richiesta nei casi definiti dalle regioni, con riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

In tal caso, le regioni possono altresì stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.

Inoltre si prevede la sospensione dell'autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC.

La disposizione è volta a riportare nell'ambito proprio di competenza regionale la possibilità di subordinare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale (comprese le imprese individuali) alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e, per l'edilizia, alle casse edili.

In tal caso, le regioni stabiliscono le modalità attraverso le quali i comuni - avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria - possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità del DURC. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

Trasferimenti erariali ai comuni

I comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI, recate dal D.L. n. 262/2006, ai fini della corrispondente rimodulazione dei trasferimenti erariali ai singoli comuni per l'anno 2009.

Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo

Si dispone l'esenzione, per le vittime di atti di terrorismo, i loro superstiti, ascendenti e discendenti coinvolti in procedimenti penali, civili, amministrativi o contabili dipendenti da atti di terrorismo o stragi, dal pagamento dell'imposta di registro prevista per le parti in causa e di ogni altra imposta.

Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica

Si dispone la proroga per il 2010 delle disposizioni della legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 153) con le quali è stata prevista l'assegnazione ad alcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

Alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari

Disposto anche l'ulteriore differimento fino al 31.12.2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale.

La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31.12.2008.

Pertanto, i soci che al 31.12.2008 detenevano una partecipazione eccedente il limite avranno a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati

Introdotti aiuti a favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell'aprile 2009, prevedendo l'esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti da questi effettuati per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma.

La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni.

Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia

Con la modifica dell'art. 2, co. 188, della legge finanziaria 2008, è stata estesa la possibilità di rinegoziazione con l'Agenzia ex Sviluppo Italia dei mutui che sono stati accesi dopo il 31.12.2004 e fino al 31.12.2008 in base alle disposizioni in materia di autoimprenditorialità.

Contributi all'editoria

Introdotta una disposizione interpretativa dell'art. 20, comma 3-ter, del D.L. n. 223/2006, concernente i contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, nonché dell'art. 1, comma 460, della legge 266/2005, relativa alle condizioni necessarie a partire dal 2006 per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici.

Si precisa che le disposizioni citate si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.

Erogazione dei contributi all'editoria

Si limita l'erogazione dei contributi e delle provvidenze all'editoria all'effettivo stanziamento di

bilancio iscritto sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, procedendo al riparto in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa.

Sono fatte salve le risorse relative alle convenzioni e agli oneri inderogabili. Implicitamente si modifica il comma 1246 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007.

Somme dovute a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali

Si consente, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009, la rimodulazione delle rate annuali dovute dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla società Poste italiane S.p.A. per il rimborso delle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali

L'entrata in vigore della norma è fissata alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge finanziaria, anziché il 1° gennaio 2010, come invece previsto dalla normativa contabile per la legge finanziaria.

Biodiesel e prodotti derivati dalla biomassa

Viene disposta una rilevante riduzione dello stanziamento destinato all'agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata.

In primo luogo, viene ridotta da 250.000 a 18.000 tonnellata la quantità di contingente di biodiesel che, nell'anno 2010, fruisce di una aliquota agevolata di accisa; in secondo luogo, viene ridotta l'autorizzazione di spesa destinata alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta sul bioetanolo, sull'ETBE e sugli additivi e riformulanti prodotti da biomasse.

Disavanzi sanitari regionali

Disciplina per le regioni che non garantiscono l'equilibrio economico sanitario: Oltre a ridurre al 5% il livello di squilibrio economico (in precedenza fissato al 7%) che costituisce il presupposto per la presentazione da parte della regione di un Piano di rientro, viene modificata la procedura per la predisposizione e l'approvazione del Piano, nonché il procedimento di diffida della regione e della nomina di commissari ad acta nel caso di inadempimenti regionali nell'attuazione del Piano medesimo.

In caso di mancata attuazione del Piano vengono altresì previste misure specifiche tra le quali **l'incremento automatico delle aliquote fiscali regionali** e la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari.

Viene infine dettata una disciplina transitoria per le regioni che siano già sottoposte ai Piani di rientro.

Carta elettronica

Viene prorogato al 31.12.2011 il termine entro il quale la carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica (CIE)

Versamento all'entrata del bilancio delle risorse del TFR

Si prevede la continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'INPS, nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato di TFR, ai sensi dell'articolo 51, del D.L. 248/2007, che ha disposto il versamento, da parte dell'INPS, delle risorse di cui all'art. 1, comma 758 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Rimborso minori entrate ICI

Con apposite misure si interviene in tema di rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI a seguito della soppressione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008.

In particolare, si dispone l'integrazione, nell'importo di 156 milioni di euro per il 2008 e di 760 milioni di euro a decorrere dal 2009, dello stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni della minore imposta, autorizzato dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008, e quantificato in 2.604 milioni di euro a decorrere dal 2008, sulla base delle certificazioni trasmesse dai comuni al Ministero dell'interno, relative alle minori entrate accertate nel 2007 e nel 2008.

Sostegno al reddito dei lavoratori a progetto

Ampliati i requisiti e la misura dell'istituto sperimentale di sostegno del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR, introdotto dall'art. 19, comma 2, del D.L. 185/2008.

Si incrementa la misura dell'intervento in un'unica soluzione per i suddetti soggetti, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, con una percentuale pari al 30% (l'attuale è pari al 20%) del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

Rispetto ai requisiti attualmente richiesti, detti soggetti devono aver conseguito un reddito lordo nell'anno precedente non superiore a 20.000 euro e superiore a 5.000 euro; devono aver accreditato nell'anno di riferimento almeno una mensilità nella Gestione separata; devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali

Si interviene in materia di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

Con l'aggiunta del comma 2-ter all'art. 19 del D.L. 185/2008, si prevede che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'ottenimento dell'indennità si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di co.co.co. anche a progetto, in misura massima di 13 settimane.

Contribuzione figurativa per i trattamenti di sostegno al reddito

Si riconosce, in via sperimentale per il 2010, ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non e il contributo oltre il 31 dicembre 2010.

La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

Riduzione contributiva per assunzioni di lavoratori titolari di indennità di disoccupazione

Estesa la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti), in via sperimentale per il 2010, ai datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni.

Inoltre, la durata della richiamata riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità suddetta, con almeno 35 annidi età contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per il 2010.

Ammortizzatori sociali in deroga

Prorogate al 2010 alcune disposizioni dell'art. 19 del D.L. 185/2008 che erogavano specifici trattamenti di sostegno al reddito per il 2009v(indennità di mobilità CIGS, mobilità, liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti per crisi, CIGS per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro SpA, l'indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).

Rinnovata anche per l'anno 2010, riprendendo di fatto analoghe disposizioni precedenti, la

possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi.

La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.

Monitoraggio INPS e interventi dei fondi interprofessionali

Introdotte disposizioni inerenti al monitoraggio da parte dell’INPS, con successiva pubblicazione sulla borsa lavoro, dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito cui la normativa prevede incentivi all’assunzione.

Inoltre, si introducono ulteriori periodi al comma 7 dell’art. 19 del D.L. 185/2008, prevedendo che i fondi interprofessionali per la formazione continua ed i fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito concorrano, in misura del 30%, al trattamento spettante ai lavoratori iscritti ai fondi medesimi.

Nel caso in cui i lavoratori siano stati licenziati da datori scritti ai fondi, il concorso del 30% all’indennità di mobilità è previsto nella concessione della prima proroga

Lavoro accessorio

Modificato l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio di cui all’art. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.

Viene precisato che il ricorso a tale fattispecie da parte di un committente pubblico o degli enti locali è consentito nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Incentivi per l'assunzione di lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito

Disposta l'erogazione, per il 2010 nei limiti di 12 milioni di euro, da parte dell'INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria, di cui all'art. 19, comma 1 del D.L. n. 636/1939.

L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore, ed è erogato secondo apposite procedure.

Apprendistato

Non mancano poi le disposizioni in materia di apprendistato.

Disposto un finanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2010, di cui il 20% per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, di cui all'art. 118, comma 16, della legge finanziaria 2001 (L. 388/2001).

Si interviene sulla retribuzione dell'apprendista, introducendo il comma 1-bis all'art. 53 del D.Lgs. n. 276/2003.

In particolare, si prevede che la contrattazione collettiva possa stabilire la richiamata retribuzione in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti con mansioni corrispondenti, nonché graduale in relazione all'anzianità di servizio.

Detassazione dei contratti di produttività

Modificata la disciplina inerente la detassazione dei contratti di produttività, di cui all'art. 5 del D.L. 185/2008, prorogando la misura anche per il 2010. Inoltre, si interviene sulla riduzione dell'IRPEF e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, stanziando a copertura lo stesso importo di 60 milioni (previsto per il 2009) anche per il 2010 e prevedendo la fruizione di tale agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Viene poi specificato che i suddetti limiti di reddito (pari a 35.000 euro) sono da riferire all'anno 2009.

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

Con la modifica dell'art. 20, comma 2 del D.L. 78/2009, si dispone, per l'anno 2010 l'effettuazione, da parte dell'INPS, di un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali.

Sospensione di adempimenti per le popolazioni terremotate dell'Abruzzo

Misure ad hoc intervengono sulle modalità di recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi, per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009, a seguito degli eventi sismici del 06.04.2009 nella regione Abruzzo.

Intanto, con riguardo alla già disciplinata rateizzazione delle somme dovute, si dispone l'ampliamento del numero dei versamenti (da 24 a 60 rate mensili) e il differimento da gennaio 2010 a giugno 2010 della scadenza della prima rata.

Poi, vengono inclusi tra i beneficiari della predetta rateizzazione, anche quelli indicati nel decreto ministeriale del D.M. 09.04.2009.

Spese di giustizia

Disposti interventi anche sulla disciplina delle spese di giustizia di cui al relativo Testo Unico (D.P.R. 115 del 2002).

In particolare, si limita l'ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato e si interviene sulla disciplina del medesimo contributo.

Viene eliminata l'esenzione:

- Per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro (da ora soggetto al pagamento di un contributo fisso di 30 euro);

- per il processo cautelare attivato in corso di causa;

- per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione;

- per i giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (art. 23);

- per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione.

La medesima disposizione prevede inoltre l'applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari a euro 103,30).

Si stabilisce che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia previste dal TU n. 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31.12.2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena prima della medesima data.

Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche

Previsti specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Alienazione immobili dello Stato

Si dispone che l’Agenzia del Demanio può alienare gli immobili statali con trattativa privata o mediante procedure concorsuali, secondo il valore degli immobili messi in vendita.

Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili ubicati nella provincia de L’Aquila

Introdotta, in via transitoria per l’anno 2010, la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia dell’Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota fissata in misura pari al 20%.

Il beneficio spetta in presenza dei seguenti requisiti:

- il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (c.d. canoni concordati);

- le parti contraenti devono essere esclusivamente persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione;

- l’immobile, situato nella provincia aquilana, deve essere destinato ad uso abitativo.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni includendo nell'ambito di applicazione i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2008.

Per conseguenza, sono stati differiti dal 31.10.2008 al 31.10.2010 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima.

Recupero somme dovute all'erario dagli enti locali

Si prevede, a partire dal 10.01.2010, la rateizzazione, in 20 annualità, del recupero delle somme ancora dovute all'erario dagli enti locali ai sensi dell'art. 31, commi 12 e 13, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), con la maggiorazione degli interessi al tasso legale.

A tal fine, il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31.03.2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

Credito d'imposta per spese di ricerca

E' stata incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per le spese in ricerca e sviluppo.

In merito alle modalità attuative, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, con il quale potranno essere individuate, tra l'altro, le tipologie degli investimenti che si intende agevolare nonché "i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazioni".

Vincenzo D'Andò

31 dicembre 2009

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l